



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 8 ottobre 2021, n. 118

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulla sport 2016: promozione dell'attività fisica e dell'esercizio fisico

D'iniziativa del **consigliere Luca Zeni (Partito democratico del Trentino)**

Presentato l'8 ottobre 2021

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 8 ottobre 2021, n. 118

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sullo sport 2016: promozione dell'attività fisica e dell'esercizio fisico

INDICE

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 3 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Art. 4 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale sullo sport 2016

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale sullo sport 2016

Art. 6 - Disposizione finanziaria

Art. 1

Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituita dalla seguente:

"j) promozione e coordinamento di azioni di educazione alla salute, anche con riferimento alle attività motorie e sportive;"

Art. 2

Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo l'articolo 47 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, nel capo V della legge, è inserito il seguente:

"Art. 47 bis

Promozione dell'attività motoria e sportiva

1. Il servizio sanitario provinciale promuove l'educazione motoria e sportiva non finalizzata all'agonismo quale elemento strutturale per il benessere della persona. Per queste finalità promuove la prescrizione dell'esercizio fisico come strumento preventivo e terapeutico, con particolare riguardo all'attività svolta nelle palestre della salute, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016), secondo le indicazioni e le prescrizioni mediche."

Art. 3

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserita la seguente:

"b bis) la diffusione dell'attività motoria e sportiva non agonistica come strumento di prevenzione,

di terapia e di promozione del benessere psico-fisico della persona;".

Art. 4

Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale sullo sport 2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia promuove l'istituzione del marchio "Palestre della salute", al fine di contribuire alla diffusione dell'attività motoria e sportiva non agonistica quale strumento preventivo e terapeutico, per mantenere o recuperare il benessere psico-fisico della persona."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale sullo sport 2016

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Palestre della salute

1. La Provincia promuove l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, nell'ambito delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario provinciale.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato indicati dal comma 1 si svolgono su prescrizione di personale medico adeguatamente formato e sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nelle strutture a tal fine accreditate con la denominazione di "Palestre della salute".

3. La Giunta provinciale approva indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico strutturato e adattato nelle palestre della salute, nell'ambito delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario provinciale."

Art. 6

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 02 (servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), titolo 1 (spese correnti).